

059410777

COMUNE DI CAMPOGALLIANO		
Provincia di Modena		
21 AGO 2003		
PROT. N.	8348	
Cat. <u>XV</u>	Cl. <u>IV</u>	Fasc. <u>12</u>



QUESTURA DI MODENA

Vigili

Mass. A1 / Gab. / 03

Modena, 21 Agosto 2003

Ai Sigg. Dirigenti Divisioni Uffici e Squadre
 Ai Sigg. Dirigenti dei Commissariati di P.S.

SEDE
 CARPI MIRANDOLA
 SASSUOLO
 MODENA CARPI
 SASSUOLO PAVULLO
 SEDE

Ai Sigg. Comandanti delle Compagnie Carabinieri

Ai Sigg. Funzionari della P. di S.

E, per conoscenza

Al Sig. Prefetto

Al Sigg. Sindaci della Provincia

Al Sig. Vicario del Questore

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

MODENA
 LORO SEDI
 SEDE
 MODENA
 MODENA

OGGETTO: Comunicazione di cessione fabbricato ex art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59 convertito in L. 18.05.1978 n. 191 e art. 7 T.U. 286/1998 novellato dalla L. 189/2002.

Come noto, l'art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 159, convertito in L. 18.5.1978 n. 191, prevede l'obbligo per il cedente la proprietà, il godimento o l'uso esclusivo di un immobile per un periodo superiore ad un mese, di comunicare all'Autorità locale di P.S., entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, i dati relativi all'ubicazione dell'immobile, nonché le generalità del cessionario unitamente agli estremi del suo documento di identità.

Analogamente l'art. 7 T.U. 286/98, così come modificato dalla L. 189/02, prevede che chiunque, a qualsiasi titolo, assuma, dia ospitalità o ceda la proprietà o il godimento di beni immobili siti nel territorio dello Stato a uno straniero o apolide, sia tenuto a darne comunicazione scritta all'autorità di P.S. entro 48 ore, nelle modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo.

In questo ultimo caso, per consolidata ed autorevole giurisprudenza, la comunicazione relativa al cittadino straniero fatta ai sensi del citato art. 7, pur avendo una diversa funzione, sostituisce quella di cui alla Legge n. 191 del 1978, purchè comprenda tutti gli elementi che le due norme prescrivono.

Nel richiamare l'attenzione sulla persistente vigenza della disciplina, si sottolinea che la violazione dell'art. 12 della L. 191/1978 è punita con la sanzione amministrativa da 103,29 a 1549,37 euro (pagamento in misura ridotta 206,58 euro), mentre per la violazione dell'art. 7 del T.U. 289/98, a seguito delle modifiche intervenute con la L. 189/2002, è prevista la sanzione da 160 a 1100 euro (pagamento in misura ridotta 320 euro); l'autorità competente all'applicazione è, in entrambi i casi, il sindaco.

059410777

Si confida nella scrupolosa osservanza della richiamata normativa di cui le SS.LL. nel raccomandarne il puntuale rispetto, rappresenteranno contenuti e finalità al personale dipendente.

In particolare, il sig. Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e il sig. Dirigente dell'Ufficio Immigrazione cureranno, avvalendosi del personale operante, la corretta e uniforme applicazione della normativa di cui all'oggetto, perseguendo nei termini di legge gli inadempienti.

IL QUESTORE

- Pansini -